

## Die Note der Kurie an Bunsen vom 15. März 1836.

Von Prof. Dr. H. Bastgen.

Im Band XXXIII (1925) dieser Zeitschrift habe ich Aktenstücke aus den Jahren 1835/36 veröffentlicht, die das Entstehen des Konfliktes zwischen der Kurie und Preußen, der seinen Höhepunkt äußerlich in den sog. Kölner Wirren erreichte, darlegen und begründen. In der Konsistorialsitzung vom 24. September 1835 war beschlossen worden, die Beschwerden der Kurie in einer Note dem preußischen Gesandten Bunsen zu unterbreiten, zu der die Unterlagen von Msgr. Frezza, dem Sekretär der Kongregation für außerordentliche kirchliche Angelegenheiten, bereits in jener Sitzung vorgelegt worden waren. Der Papst hatte am 17. Januar 1836 verordnet, die Note nach diesen Unterlagen zu verfassen, ihm ihren Entwurf vorzulegen und die offizielle Note Bunsen erst dann zu überreichen, wenn der erzbischöfliche Stuhl in Köln wieder besetzt sei. Denn Erzbischof Graf Spiegel war am 2. August 1835 gestorben. Droste wurde am 1. Dezember 1835 gewählt und am 29. Mai 1836 inthronisiert. Msgr. Frezza schickte das Material zum Entwurf der Note am 19. Januar 1836 an den Unterstaatssekretär Capaccini. Am 4. Februar lag dessen Entwurf vor. Capaccini schickte ihn Frezza zur Durchsicht. Inwieweit die in ihm vorgenommenen Änderungen auf Frezza zurückzuführen sind, läßt sich nicht feststellen. Sie können ebenso gut vor dessen Einsicht von Capaccini selbst herkommen. Auf jeden Fall sind sie, wie der ganze Entwurf, von der Hand Capaccinis geschrieben.

Dieser erste Entwurf wurde von anderer Hand abgeschrieben und dem Kardinal Staatssekretär Lambruschini vorgelegt, der nur an einigen Stellen unbedeutende Verbesserungen vornahm. Sodann

wurde dieser (2.) Entwurf in Reinschrift gebracht und diese, versehen mit dem Datum des 15. März 1836, Bunsen überreicht. Bunsen nahm die Note nicht an. Zwei Blätter davon, das erste und das letzte der Note — dieses mit der Unterschrift des Kardinals versehen — liegen noch bei den beiden anderen Entwürfen im vatikanischen Archiv. Die Gründe der Zurückweisung<sup>(a)</sup> der Note hat Capaccini schriftlich niedergelegt. Unter Lambruschinis Unterschrift schrieb er zunächst: *Nota segreta*, d. h. die offene Note soll nun zur geheimen, *confidenziale*, geändert werden. Sodann:

Questi due fogli vanno conservati per la seguente ragione. — Il sig. ministro di Prussia comunicò confidenzialmente all' E.mo Segretario di Stato la sua risposta prima di sottoscriverla. — Sua Eminenza non volle leggerla, ma permise che il sostituto la ricevesse come una particolar comunicazione dal sig. ministro. Si vide allora che il ministro minacciava una pronta rottura. — Se ne parlò con Mgr. Frezza, e quindi lo stesso Mgr. Frezza col Sostituto andarono dal Papa, e gli proposero di consenso dell' E.mo Segretario di Stato di rendere *confidenziale* la nota con la condizione, che il ministro rendesse *confidenziale* la risposta, e togliesse la minaccia di rottura. Mgr. Sostituto fu incaricato di trattar la cosa col sig. ministro. Ciò fu eseguito con felice successo, ed in modo che lo stesso ministro proponesse egli il partito di rendere la nota *confidenziale*. Questi fogli contengono i luoghi, nei quali fu fatta variazione, oltre altre piccole mutazioni, come può vedersi dalla minuta, la quale fu approvata da Sua Santità.

Wir haben also zu unterscheiden:

1. Den Entwurf Capaccinis, der auf Frezzas Unterlagen beruht,
2. die Abschrift des Entwurfes, die Lambruschini unterbreitet wurde,
3. die Reinschrift des Entwurfes, die von Bunsen zurückgewiesen wurde und auf der Capaccini die eben mitgeteilten Bemerkungen anbrachte,
4. die Aenderungen der Reinschrift, die aber auf Nr. 2 angebracht wurden,
5. die endgültige Fassung der vertraulichen Note, die schließlich Bunsen überreicht und angenommen wurde.

(a) Was Emil Friedbergs, Die Grundlagen der preußischen Kirchenpolitik unter König Fried. Wilh. IV. (Leipzig 1882) S. 11 ff. Darstellung sagt, bedarf also einer gänzlichen Korrektur, die Maurenbrechers, Die preußische Kirchenpolitik und der Kölner Kirchenstreit (Stuttgart 1881) S. 92 ist mager, aber richtiger.

Nachdem Bunsen die Maßnahmen der preußischen Regierung gegen Droste in einer Staatsschrift (Darlegung des Verfahrens der preußischen Regierung gegen den Erzbischof von Köln, Berlin, den 25. November 1837) zu rechtfertigen versucht hatte, antwortete die Kurie ihrerseits ebenfalls mit einer Darlegung des Sachverhaltes ihrer Verhandlungen mit Bunsen über die gemischten Ehen unter Beifügung entsprechender Dokumente (*Esposizione di fatto documentata in quanto ha preceduto e seguito la deportazione di mons. Droste, arcivescovo di Colonia*). Deutsch: Urkundliche Darstellung der Tatsachen, welche der gewaltsamen Wegführung des Hochwürdigsten Frh. v. Droste, Erzbischofs von Köln, vorausgegangen und gefolgt sind. Regensburg 1838 (\*). Die Dokumente sind im Urtext und in der Übersetzung gedruckt. Das fünfte Dokument derselben ist die Note an Bunsen vom 15. März 1836. Als Unterlage für den Druck diente die oben unter Nr. 2 angeführte Abschrift des Entwurfes von Capaccini. Man sieht es genau: die Note ist nicht ganz abgedruckt worden; sie ist gekürzt nach: *disposizioni . . .*; und hier sind in der Abschrift (2) zwei Tintenstriche angebracht mit mehreren Punkten. Dasselbe gilt von der Wiederaufnahme des Textes bei: *Esposte etc., il Cardinale*.

Ich gebe in folgendem den Entwurf Capaccinis wieder zugleich mit den Textänderungen; und zwar werden die Aenderungen in diesem mit Ziffern, die der Abschrift Nr. 2 mit lateinischen Buchstaben versehen. Die lateinischen Zitate, die in der Note unterstrichen sind, werden im folgenden nicht im Sperrdruck wiedergegeben. (Archiv. Vatic. Segret. di Stato. Prussia 269.)

[Protokollnummer der Staatssekretarie: 42756.]

Sig. Ministro di Prussia

15 marzo 1836

Non è molto tempo da che Sua Santità è venuta a sapere (1) in modo che non lascia ragionevolmente luogo a (2) dubbio essersi (3) conosciuta (4) nelle provincie occidentali della monarchia prussiana (5) la esistenza di una segreta comunicazione che dicesi

(\*) Vgl. hierzu meinen Aufsatz in Bd. XXXIV (1926) dieser Zeitschrift: Ein Briefwechsel zwischen Bischof Reisach und dem Kardinalstaatssekretär Lambruschini, S. 199 ff.

(1) Von Lambruschini geändert aus *conoscere*.

(2) Zuerst: *ad alcun dubbio*.

(3) *Essersi* - *indirizzata* zugefügt.

(4) Zuerst: *diramata*.

(5) Zuerst: *prussiana una istruzione che dicesi indirizzata con riserva dal*.

indirizzata <sup>(6)</sup> dal defonto mgr. Spiegel già arcivescovo di Colonia alcuni mesi prima della sua morte <sup>(6)</sup> ai vescovi delle provincie Renane <sup>(7)</sup> intorno alla pratica esecuzione del Breve del Papa Pio VIII. di santa memoria in data del 25 marzo 1830, non che <sup>(8)</sup> della corrispondente istruzione del 27 dello stesso mese sottoscritta dalla chiara memoria del Cardinale Albani allora Segretario di Stato, che <sup>(9)</sup> riguardavano ambedue l'importante oggetto della celebrazione dei matrimoni misti. Questa segreta comunicazione, la quale è <sup>(10)</sup> diretta a travisare il senso di quei documenti, ad alterarne la sostanza, ed a distruggere le massime sulle quali poggiano, non ha potuto non richiamare tutta l'attenzione del S. Padre, il quale stretto dai doveri del suo apostolico ministero non può <sup>(a)</sup> tacere e <sup>(11)</sup> non disingannare i fedeli <sup>(11)</sup> in un affare di tanta grave importanza <sup>(12)</sup>.

Per ben comprendere la natura, e la malafede della accennata segreta comunicazione, attribuita <sup>(13)</sup> al defonto arcivescovo di Colonia, il sottoscritto Cardinal Segretario di Stato crede di dover rammentare all'Eccellenza Vostra dal <sup>(14)</sup> suo principio <sup>(14)</sup> la storia del citato Breve <sup>(15)</sup>.

Fin dal giorno 17 agosto 1825 S. M. il Re di Prussia pubblicò un editto, nel quale, mentre ordinava che nei matrimoni fra cattolici, e protestanti tutta la prole senza distinzione di sesso dovesse essere educata nella religione del padre, o almeno a di lui arbitrio, escluso, o per meglio dire annullato ogni patto in contrario; vietava altresì rigorosamente al clero cattolico di esigere dai contraenti il matrimonio alcuna promessa relativamente alla educazione dei figli. La <sup>(16)</sup> esecuzione di un tale editto avendo incontrato la opposizione dei vescovi della parte occidentale della monarchia prussiana, il governo di S. M. con replicate energiche insistenze procurò di ot-

(6) Zuerst: . . . dubbio, che dal defunto arcivescovo . . .

(7) Zuerst: renane comprese nei Domini di S. M. Prussiana.

(8) Zuerst: e della.

(9) Zuerst: relative ambedue all'importante.

(10) Zuerst: la quale travisa il senso, altera la sostanza, e distrugge le massime.

(a) In der letzten Fassung: non potrebbe tacere, e non disingannare i fedeli, onde non attribuissero alla S. Sede un fatto non suo.

(11) e - fedeli nachgefügt.

(12) Zuerst: e non può ristsarsi dal domandarne stantemente ed efficacemente alla buona fede di S. M. Prussiana la pronta e completa riparazione.

(13) Zuerst: fatta ai Vescovi della provincia Rettana dal.

(14) Nachgefügt.

(15) Zuerst: fino dal suo principio.

(16) Zuerst: Un tale editto.

tenere dal Sommo Pontefice Pio VIII. che la Santa Sede permettesse ai vescovi e parrochi della suddetta parte della monarchia di prestarsi alla piena esecuzione di tale editto, anche nei casi <sup>(17)</sup>, in cui la facoltà di contrarre il matrimonio con persona acattolica si accordasse direttamente da Roma. Quantunque il lodato Sommo Pontefice non credesse nella sua rettitudine di potere aderire intieramente alle richieste, non omise però di prendere le provvidenze adattate alla circostanza, ed insieme conciliabili coi principii <sup>(18)</sup> cattolici, e coi <sup>(18)</sup> doveri del sacro suo ministero. Tali provvidenze riguardarono propriamente il caso del matrimonio misto <sup>(19)</sup>, non solamente non preceduto dalla promessa di educare nella cattolica religione tutta la prole, ma da contrarsi eziandio fra donna cattolica, ed uomo protestante, che era il caso più tormentoso per i cattolici, atteso che l'editto del 1825 lascia l'educazione religiosa dei figli al pieno arbitrio del padre. Pertanto da quel Pontefice 1<sup>o</sup>) si tollerò, che i parrochi, premesse le consuete proclamazioni, fossero presenti a tali matrimoni prestando una assistenza meramente passiva; 2<sup>o</sup>) si dichiarò, che i matrimoni fra cattolici e protestanti, che nel tempo avvenire si contraessero praeter formam a Tridentino Concilio praescriptam, non sarebbero per tal difetto invalidi; 3<sup>o</sup>) si delegò ai vescovi ampia facoltà di dispensare, e sanare altresì in radice tali matrimoni nullamente, ed anche incestuosamente contratti in passato; 4<sup>o</sup>) si tollerò che i vescovi per il corso di un quinquennio dispensassero nei matrimoni suddetti dai gradi minori, sebbene non avesse preceduto la promessa della educazione cattolica della prole, e si trattasse di matrimonio fra donna cattolica, ed uomo protestante.

La <sup>(20)</sup> prima, e la seconda delle indicate provvidenze furono espresse nel <sup>(21)</sup> Breve pontificio del 25. marzo 1830. Le ultime due essendo affatto straordinarie, furono notificate ai vescovi per mezzo della istruzione sottoscritta dal Cardinale Albani di chiara memoria il giorno 27 dello stesso mese, conformemente alla pratica seguita altre volte dalla Santa Sede in casi simili.

La semplice lettura dei quattro sopraindicati articoli dimostra, che la condiscendenza della Santa Sede fu spinta a quel punto che

(17) Zuerst: così ben rari.

(18) Von Lambruschini zugefügt; zuerst: principii catt. della chiesa, e coi.

(19) Zuerst: fra cattolico ed acattolico; von Lambruschini geändert, und zwar zuerst: misto in genere.

(20) Zuerst: La provvidenza prima.

(21) Zuerst: nell'indicato.

non è lecito di oltrepassare, e deve altresì osservarsi, che tali concessioni furono il risultato di lunghe trattative e di relativi (a) concerti presi con l'Eccellenza Vostra, la quale mentre accettò il Breve, e la istruzione, manifestò replicatamente la sua soddisfazione per le concessioni medesime, sulle quali cose tutte il Cardinale sottoscritto ne appella alla lealtà dell'Eccellenza Vostra.

Il governo prussiano però, qualunque ne sia stato il motivo, non diede corso nè alla istruzione nè al Breve durante la vita del Papa Pio VIII. Assunto al governo della Chiesa universale il regnante Sommo Pontefice, non s'indugiò dal ministero prussiano a restituire alla Segreteria di Stato il Breve e la istruzione, e si domandò che l'uno e l'altra fossero in più tratti modificati.

Poichè li provvedimenti adottati dal Papa Pio VIII. aveano toccato l'estremo limite (22) della condiscendenza alla quale la S. Sede poteva estendersi, il Santo Padre si trovò nella necessità di (23) non acconsentire alle richieste modificazioni, e francamente dichiarò che i suoi sacri doveri non gli permettevano di estendere l'indulgenza più oltre di ciò che erasi accordato dal suo predecessore. Fu allora che Vostra Eccellenza sul punto di partire per Berlino, riprese dalle mani stesse della Santità Sua il Breve di Papa Pio VIII. con la relativa istruzione nella intelligenza di far presente a S. M., che non potendo la Santa Sede prestarsi a concessioni ulteriori, e volendo S. M. dar corso ai sopraccennati due atti, era indispensabile che fossero notificati ai vescovi della parte occidentale del regno nello stato, e nella forma identica, nella quale erano stati da prima preparati, ed accettati.

Ciò premesso, il Cardinale sottoscritto prega l'Eccellenza Vostra di voler giudicare nella sua lealtà, se gli articoli della istruzione attribuita (24) al defonto arcivescovo di Colonia, e diramata (25) ai vescovi delle provincie Renane, siano, o nò conformi agli atti della S. Sede, o non piuttosto siano maliziosamente diretti a travisarne il senso, e distruggere i principj sui quali poggiano. Una semplice, e rapida (26) occhiata data agli otto articoli, dei quali questa istruzione è formata, basta soprabbondantemente all'oggetto.

(a) Zuerst: amichevoli.

(22) Zuerst: punto.

(23) Zuerst: di ricusarsi — non potere accord.

(24) Zuerst: inviata a nome del defonto.

(25) e diramata zugefügt.

(26) e rapida zugefügt.

Nel Breve pontificio lungi dall'aderirsi assolutamente alla esecuzione del regio editto del 1825 si dichiara espressamente, che Sanctae Sedi prorsus non licet permettere tutte quelle cose che i vescovi aveano scritto essere richieste ad ejus legis executionem. All'opposto nel primo dei citati articoli della istruzione, secondo il testo giuntone alla S. Sede, si dice senza riserva che Apostolica sedes disciplinam respectu matrimoniorum mixtorum ita mitigavit, ut regio mandato de anno 1825, juxta quod proles in religione patris educandae sunt, satisfieri possit, e perchè niente osti alla esecuzione dell' editto regio, nè formino alcuna difficoltà le soprariferite espressioni del Breve, si aggiunge nel secondo articolo della istruzione, che a parochis non solum omnia Apostolicis litteris Pii VIII expresse non prohibita, vel ad observandum praescripta in praxi exerceri queunt; sed etiam specialiter determinata, generatim sumenda sunt in sensu laxiori, et leniori.

Similmente dopo essersi detto nel Breve pontificio, *che* la Chiesa ha sempre aborrito tali unioni matrimoniali, quae non parum deformitatis et spiritualis periculi praeseferunt; *che* i Romani Pontefici non si sono indotti a dispensare dalle leggi canoniche, le quali rigorosamente le vietano, se non ob graves causas, et aegre admodum, e colla espressa condizione, ut proles utriusque sexus in catholicae religionis sanctitate omnino educaretur; e *che* le persone cattoliche le quali nuptias cum acatholicis ita contrahunt, ut futuram sobolem periculo perversionis temere committant, non trasgrediscono soltanto i sacri canoni, ma peccano eziandio directe gravissimeque in legem naturalem et divinam, si passa prima a lodare lo zelo dimostrato dai vescovi nell'allontanare i loro diocesani dalla celebrazione dei matrimonii misti, e poscia si stabilisce, che quoties praesertim catholica aliqua mulier viro acatholico nubere velit, diligenter ab episcopo seu parcho edocenda erit, quaenam circa huiusmodi nuptias canonum sententia sit . . . proindeque agnoscat se in filios quos a Deo expectat jam nunc crudelissime acturam, si tales contraxerit nuptias in quibus sciat illorum educationem in viri acatholici arbitrio futuram. Si vuole poi, che tali ammonizioni siano, prout prudentia suggesserit, replicate eo praesertim tempore quo nuptiarum dies instare videatur. Ora, mentre<sup>(27)</sup> secondo lo spirito del Breve, e la forza delle sue quanto chiare, altrettanto energiche disposizioni tutte<sup>(28)</sup> queste dili-

(27) Nachgetragen.

(28) Zuerst: tutte queste diligenze che.

genze <sup>(28)</sup> deggiono praticarsi dai vescovi e dai parrochi sul conto della educazione della prole nei matrimonii misti, nella istruzione data in nome dell'arcivescovo di Colonia si dichiara negli articoli 3° e 4° che *pars catholica instructione et cohortatione adimplenda circa prolium educationem officia est lucranda, e che secundum hanc mentem cum parte catholica agendum, et in omnibus casibus iudicium ferendum est, e quindi all'articolo 5° si soggiunge che a postulatione seu praestolatione voti proles omnes educandi in religione catholica omnino <sup>(29)</sup> abstinendum est <sup>(29)</sup>.*

Nel Breve del Papa Pio VIII. prevedendosi, che qualche individuo cattolico, malgrado le ammonizioni del vescovo, e del parroco, possa ostinarsi nella determinazione di unirsi in matrimonio con persona di diversa comunione, senza che sia preceduta la promessa della educazione di tutta la prole nella religione cattolica, si prescrive che in tale caso il parroco cattolico si debba astenere non solum a nuptiis quae deinde fiant sacro quocumque ritu honestandis, sed etiam a quovis actu, quo approbare illas videatur, e soltanto si tollera, che premesse le consuete proclamazioni, sia presente a tal matrimonio con una assistenza meramente passiva. Non può pertanto essere maggiormente evidente, che nel senso, e nello spirito del Breve è assolutamente vietato di coonestare col sacro rito della benedizione nuziale tutti i matrimonii misti, che siano per contrarsi senza le necessarie facultà e cautele, e specialmente senza quella che riguarda la educazione della prole nella cattolica religione. Malgrado però la chiarezza di tali pontificie disposizioni, nelle istruzioni delle quali trattasi si danno ai parrochi direzioni diametralmente opposte, leggendovisi all'art. 6°: *assistentia passiva quantum fieri potest utpote extraordinaria, insolita, et odiosa restringenda, et tunc tandem praestanda est, si pars catholica de educatione prolium in confessione protestantica certe <sup>(30)</sup> indifferentiam in religionem et erga ecclesiam catholicam, ac officia conjugalia de educatione prolium prodat. Alias si talis levitas praesumi nequeat, vel excusari possit, assistentia passiva locum non habet, id est praestanda est benedictio nuptialis in ecclesia. E nell'articolo 7° si aggiunge, che puerperis catholicis in matrimoniis mixtis, quarum proles in confessione protestantica educantur, et quae a ministro protestante baptizatae sunt, benedictio nunquam deneganda est, quia talis denegatio qua censura habenda est.*

(29) Doppelt unterstrichen.

(30) Capaccini schrieb allerdings certa, indifferentiam . . .



Finalmente a seconda delle intenzioni pontificie, ed a senso delle trattative, e della accettazione di Vostra Eccellenza, il Breve del Papa Pio VIII. non dee andare disgiunto dalla istruzione sottoscritta dal defonto Cardinale Albani, la quale deve avere il suo pieno corso ed effetto sia nelle parti contenenti disposizioni non espresse nel Breve, sia in quelle riguardanti le cautele e condizioni che la S. Sede volle aggiungere ai provvedimenti presi, non meno per salvare e tener viva la massima cattolica, che per impedire possibilmente gli abusi. Quindi è che l'Eccellenza Vostra non potrà non essere sorpresa della maliziosa, ingiusta, ed ingiuriosa dichiarazione che leggesi nell'articolo 8° ed ultimo della più volte citata istruzione diretta ai vescovi delle diocesi delle provincie Renane, ove si legge che litterae celsissimi cardinalis Albani Breve Pii VIII. de anno 1830 comitantes parochis minime palam faciendae, ideo sunt reservatae, et qua nullae declaratae.

Il <sup>(31)</sup> Santo Padre non saprebbe prestar fede a ciò che da più parti gli è stato riferito, cioè che tali travisamenti, li quali cadono in sostanza sui punti medesimi e si riducono in ultima analisi a <sup>(32)</sup> modificazioni analoghe a quelle richieste dal governo prussiano allorchè insisteva alla riforma del Breve di Pio VIII, e della relativa istruzione, siano il risultato di una conferenza tenuta a Coblenza <sup>(33)</sup>. La Santità Sua appellando alla buona fede di Vostra Eccellenza, ed alla piena cognizione, che Ella ha di questa trattativa non dubita che Ella stessa non sia per riconoscere la necessità in cui si trova <sup>(34)</sup> il Santo Padre di pubblicare il testo genuino della istruzione sottoscritta dal defonto Cardinale Albani, onde se ne conosca il vero

(31) Zuerst: Ben lontano il S. Padre del credere (verbessert in pensare) che tali alterazioni, le; dann Il sottoscritto non istarà qui ad osservare che le alterazioni.

(32) Zuerst: alle identiche modificazioni richieste.

(33) Zuerst: fra V. Ecc., il vescovo di Treveri ed il defonto arcivescovo di Colonia, come da molti si è voluto far credere, non farà mai un sì grave torto alla lealtà ed alla buona fede dell'Ecc. V. Anzi è perciò appunto che appellandone alla di lei buona fede non dubita che ella stessa (zugefügt) non sia per appoggiare la giusta [eingefügt] rimostranza che per di lei mezzo la Santità Sua ne avanza con la presente nota al governo di S. M. prussiana, senza dissimularle che essendo la medesima Santità Sua obbligata dai doveri del suo apostolico ministero ad allontanare dai fedeli il pericolo dell'errore in punto specialmente che riguarda la dottrina, si vedesse malgrado costretta a pubblicare il testo genuino del Breve di Pio VIII e la relativa istruzione del Cardinale Albani, onde se ne conosca il vero senso, e non possa credersi che la Santa Sede abbia deviato dalla giuste [zuerst: sue] massime sulla deformità ed illecitudine dei matrimoni fra cattolici e protestanti contratti senza le debite facoltà e condizioni.

(34) Letzte Aenderung: troverebbe.

senso, e non si abbia ad attribuire alla Santa Sede un fatto non suo, e <sup>(35)</sup> che offende la sostanza delle pontificie disposizioni.

Nè questo è il solo oggetto che addolora il paterno cuore di Sua Santità, ma altri ancora ve ne sono che la obbligano a far giungere le sue giuste querele al governo di S. M. prussiana. Pieno di fiducia nell'animo grande e leale di S. M., il Santo Padre ha ordinato al cardinale sottoscritto di esporre francamente <sup>(a)</sup> all' Eccellenza Vostra gli aggravii dei quali i sudditi cattolici di Sua Maestà e con essi la Santità Sua hanno ragione di dolersi in forza del diritto, in cui sono per la sacra parola della Maestà Sua di vedersi garantiti il libero esercizio della religione cattolica <sup>(36)</sup>, la libertà di regolarsi a norma della divina <sup>(37)</sup> costituzione e delle leggi della medesima e la perfetta eguaglianza con gli altri sudditi nel godimento dei diritti civili.

E' proprio della costituzione e della essenza medesima della chiesa cattolica <sup>(38)</sup> che i fedeli, e molto più i vescovi possano liberamente e <sup>(39)</sup> direttamente <sup>(39)</sup> comunicare col loro capo supremo <sup>(39)</sup> in oggetti spirituali ed ecclesiastici. Ma questa comunicazione viene per ogni parte impedita, essendo notissimo che neppure ai vescovi è lecito d' indirizzare i loro ricorsi alla Sede Apostolica se non per mezzo del ministero.

Appartiene al pieno esercizio della religione cattolica l'uso libero della giurisdizione vescovile in ciò che è di sua attribuzione secondo i principii della religione medesima. Sono però quasi infiniti gli ostacoli che si frappongono, e le ferite che sotto questo rapporto si fanno all'autorità dei vescovi. Essi sono esclusi dalla vera <sup>(40)</sup> e propriamente detta <sup>(40)</sup> direzione del pubblico insegnamento delle scienze sacre, tanto nelle due università miste di Breslavia e di Bonna, dove esiste separatamente la facoltà teologica cattolica, quanto negli altri istituti, sebbene interamente cattolici, sparsi per le <sup>(41)</sup> provincie del regno <sup>(42)</sup>. Riguardo al giudizio delle cause ecclesiastiche ed in ispecie delle cause matrimo-

(35) Zuerst: e contro la quale anzi reclama la.

(a) Letzte Aenderung: confidencialmente.

(36) Zuerst: che professano.

(37) Zuegefügt.

(38) Zuerst: loro chiesa; dann chiesa cattolica.

(39) Zuegefügt.

(40) vera - detta zuegefügt.

(41) Zuerst: le nove [!] provincie.

(42) Folgt: non potendo senza il permesso del governo prescrivere le materie.

niali, i vescovi sono obbligati a soffrire che frequentemente dai tribunali laici protestanti si pronunzino le sentenze di divorzio fra due coniugi di diversa comunione, e si esiga che abbiano forza di obbligare anche la parte cattolica; e che inoltre si decidano dai tribunali medesimi altre (a) cause di tal genere (a), le quali non si limitano al punto degli effetti civili del matrimonio, ma o toccano direttamente la sostanza e la santità del medesimo o almeno vi hanno una necessaria connessione. L'autorità dei vescovi è lesa anche riguardo al regolamento delle loro curie e degli stessi seminari clericali, non potendo i vescovi liberamente destinare i rettori e professori nei secondi, nè i vicarii generali ed altri ministri delle prime; nè potendo rimuovere tali soggetti dal loro posto senza l'approvazione del governo.

E inseparabile dalla libertà di vivere secondo le leggi della chiesa cattolica, e dal possesso degli altri diritti garantiti ai sudditi cattolici di S. M. prussiana, il mantenimento delle pie loro fondazioni che hanno origine dalla religione, e dalla pia (43) liberalità dei loro padri. Ma lungo sarebbe l'indicare tutte le fondazioni cattoliche che con decreti reali sono state nel corso di pochi anni abolite nei domini prussiani. Il sottoscritto ne indicherà solamente qualcuna. Il celebre ginnasio di Erfurt, che anche dopo lo scioglimento dei religiosi Agostiniani seguito da circa dieci anni per ordine del governo, e dopo il cambiamento della bella fabbrica del loro chiostro in un arsenale militare, avea pur mantenuto le classi inferiori fornite di maestri cattolici, in forza di un decreto del marzo 1834 ha finito affatto di esistere. In seguito, a relazione dei pubblici fogli, la chiesa appartenente un tempo al collegio dei PP. gesuiti in Büren nella diocesi di Paderborna è stata invece (44) destinata ad uso del culto protestante, ed una rata annua di mille talleri su quel fondo una volta gesuitico è stata destinata per le scuole protestanti, oltre a talleri 369 assegnati al predicante così detto evangelico. Similmente il magnifico convento e la grandiosa chiesa dei PP. Domenicani di Warburg (\*) nella suddetta diocesi sono passati in mano dei protestanti, sebbene questi abbiano un oratorio in vicinanza del detto luogo, e quan-

(a) In der 2. Minute stand medesimi le quali. Lambruschini fügte ein: (medesimi) delle cause (le quali).

(43) Zugefügt.

(44) Zuerst: stata convertita in casa di preghiera per li protestanti.

(\*) Vgl. Richter Wilh., Preußen und die Paderborner Klöster und Stifte, Paderborn 1905, S. 70<sup>3</sup>.

tunque i cattolici non abbiano ivi che una poverissima chiesa, la quale è ora caduta, di modo che mille e trecento cattolici sono costretti a contentarsi di una piccola cappella ove, dicesi, che cento persone non abbiano luogo bastante per riunirvisi. Finalmente, dopo che con decreto reale era stato soppresso uno <sup>(45)</sup> dei principali conventi dei PP. Cappuccini nella diocesi di Münster nella Westfalia <sup>(46)</sup>, la stessa disposizione è stata poco dopo estesa a tutti i conventi dello stesso ordine esistenti in quella provincia (\*).

Nè il Card. sottoscritto in proposito dei reali decreti in pregiudizio della chiesa cattolica, deve tacere a Vostra Eccellenza quello pubblicato in Berlino sotto la data del 13 Marzo 1833, in forza del quale una gran parte delle parrocchie cattoliche stabilite con la Bolla DE SALUTE ANIMARUM viene ad essere indirettamente <sup>(47)</sup> soppressa. Di fatti con quel decreto si dispone che una parrocchia debba considerarsi come soppressa non solamente, se per lo spazio di un decennio niun membro della sua confessione vi dimori abitualmente e se non vi si pratica più il culto divino, ma eziandio se il numero dei parrocchiani vi fosse così scarso da non richiedere più l'esercizio del culto suddetto. Si stabilisce inoltre, che insorgendo qualche dubbio sulle accennate condizioni la cosa debba sottoporsi alla decisione di Sua Maestà, e si ordina, che i beni spettanti ad una parrocchia soppressa debbano tornare sotto la disposizione sovrana per essere impiegati a beneficio della confessione vigente nella provincia cui apparteneva la parrocchia. Tutto ciò è evidentemente in opposizione allo spirito ed al senso delle stipolazioni contenute nella Bolla DE SALUTE ANIMARUM, poichè essendo stato stabilito in quell'atto solenne un determinato numero di parrocchie non <sup>(48)</sup> possono senza l'autorità della S. Sede stabilirsi le cause generali e speciali della soppressione delle parrocchie medesime.

D'appresso le disposizioni della Bolla sopracitata dovendosi nella elezione dei vescovi osservare la forma prescritta dai sacri canoni, ogni esercizio di autorità, ed ogni influenza per

(45) Zuerst: il convento dei PP. Cappuccini di Verna.

(46) Zuerst: non senza grave pregiudizio spirituale di quei fedeli.

(\*) Vgl. Richter, a. a. O., S. 120.

(47) Zuerst nur: soppressa.

(48) Zuerst: non può da una sola delle parti interessate, senza il consenso dell'altra, stabilirsi.

parte della potestà civile tendente a restringere la libertà dei capitolari viene ad essere esclusa, giacchè le disposizioni canoniche non consentono certamente un tale esercizio di autorità, ed una tale influenza ad alcun principe laico, e molto meno ad un principe acattolico.

A senso del Breve epistolare del 16 luglio 1821 col quale il Sommo Pontefice Pio VII. di s. m. accompagnò la bolla DE SALUTE ANIMARUM i capitoli deggiono preferire quei soggetti: quos praeter qualitates ceteras ecclesiastico jure praefinitas, prudentiae insuper laude commendari, nec serenissimo regi minus gratos esse noverint.

Da forza di queste espressioni S. M. prussiana potrà esigere, che i capitolari prima di celebrare ex canonicis regulis solemnem electionis actum procurino d'informarsi, se fra le persone sulle quali divisano di far cadere la scelta, alcuna ve ne abbia meno accetta a Sua Maestà, affine di escluderla, ma non potrà giammai a buon diritto ingerirsi nell'atto della elezione, proporre il candidato, ed obbligare equivalentemente il capitolo ad eleggerlo sospendendo<sup>(49)</sup> per mezzo del suo commissario la pubblicazione della elezione medesima, se per caso avesse luogo in altro soggetto<sup>(50)</sup>. Tuttavia questa è stata costantemente la condotta del governo prussiano nella elezione dei vescovi, quando<sup>(51)</sup> l'occasione di esercitare più o meno esplicitamente la sua influenza sulla medesima gli si è presentata, e ciò<sup>(51)</sup> dall'epoca della promulgazione della Bolla DE SALUTE ANIMARUM fino al presente. Oltredichè da questa condotta del governo prussiano nasce per necessaria conseguenza un'ulteriore violazione delle disposizioni della Bolla non potendosi eseguire ciò che in essa fu stabilito, cioè che la elezione del vescovo debba aver luogo intra consuetum trimestris spatium<sup>(52)</sup>.

Nè minore è il disordine che affligga il paterno cuore della Santità Sua riguardo alle provviste dei canonicati e di altri benefizii, specialmente parrocchiali. Nella Bolla più volte citata non si lasciò di prescrivere le regole da osservarsi nella

(49) Am Rande: verificare la sospensione, d. h. Beispiele anführen.

(50) Folgte: e pretendendo di far precedere alla pubblicazione il beneplacito regio.

(51) quando - ciò nachgetragen.

(52) Folgte: Il fatto della chiesa di Breslavia vacante fino dal 1832 è una prova parlante di tali conseguenze.

collazione di tali benefici escluse affatto ogni diritto ed ogni ingerenza del governo secolare : ciò però non ostante per quello che riguarda principalmente le parrocchie, a riserva di alcune poche situate sulla sinistra del Reno, non ve n'è altra della quale rimanga libera la provvista alla competente autorità ecclesiastica. In qualche luogo il governo esige che gli si propongano i soggetti : in altri luoghi, e sono questi in numero molto maggiore, nomina egli assolutamente il candidato presso la presentazione del cosiddetto collegio scolastico, del tutto protestante: ed in ambedue i casi l'istituzione canonica che si concede dal vescovo, non può avere il suo effetto se non sia stata munita del regio assenso.

Esposte candidamente a Vostra Eccellenza le principali cagioni delle angustie che premono il cuore del Santo Padre relativamente allo stato presente della chiesa cattolica nel regno di Prussia, il Cardinale sottoscritto, in esecuzione degli ordini della Santità Sua non deve nasconderle, che il Santo Padre <sup>(53)</sup> ripete principalmente dalla mancanza di un suo rappresentante a Berlino la dolorosa necessità in cui si trova di dovere avanzare alla Maestà Sua tali doglianze, e domandarne pronto riparo dopo si lungo tempo, giacchè non sa dubitare, che se la Santa Sede fosse stata a tempo istruita da <sup>(54)</sup> persona di sua fiducia <sup>(54)</sup> delle misure che hanno prodotto gli inconvenienti dei quali ora si duole, e avesse così potuto far rappresentare alla giustizia <sup>(55)</sup> ed alla equità di <sup>(55)</sup> Sua Maestà prussiana quelle considerazioni che il capo supremo della chiesa cattolica non può non avere, la Maestà Sua nella candidezza e lealtà del suo nobilissimo carattere non avrebbe esitato un istante a rimuovere ogni inconveniente ed <sup>(56)</sup> a rivolgersi al <sup>(56)</sup> Santo Padre per quei temperamenti prudenti che le circostanze in qualche caso particolare <sup>(57)</sup> avessero potuto consigliare. Quindi è che la Santità Sua, cui è sommamente a cuore di evitare per l'avvenire ogni occasione di reclami sempre dispiacevoli, è nella intenzione di inviare un suo rappresentante presso la Maestà Sua.

Intanto non potendo la Santità Sua rimanersi nel silenzio senza <sup>(58)</sup> tradire i doveri del suo divino ministero e la voce della

(53) Folgte: cui è nota la somma lealtà di Sua Maestà prussiana.

(54) da - fiducia nachgetragen.

(55) giustizia - di nachgetragen.

(56) Zuerst: e ad intendersi col.

(57) Zugefügt.

(58) Zuerst folgte scandalo.

Sua coscienza, avanza (a) per mezzo dell'Eccellenza Vostra le sue giuste (59) rimostranze a S. M. prussiana intorno agli oggetti esposti nella presente nota, ed ha ferma fiducia di vederle coronate del più felice risultato (b), il quale lo dispensi dall'obbligo in cui sarebbe posto d'istruire opportunamente i buoni cattolici della Prussia del modo di regolarsi nelle gravi circostanze in cui si trovano, e di (60) pianger con loro sulle inutilità dei passi fatti in sostegno degli imprescrittibili e garantiti diritti della chiesa cattolica (b).

Il Cardinale sottoscritto rinnova in questo incontro all'E. V. le assicurazioni della sua distinta considerazione.

---

(a) Letzte Fassung avanza confidenzialmente.

(59) Hinzugefügt.

(b) il quale - cattolica fehlt in der letzten Fassung.

(60) Zuerst di far loro conoscere [l'inutilità].